

Assistenza di base Alunni con disabilità

Principali Norme a tutela del Ragazzo Disabile

Concetti Chiave

Distinzione terminologica introdotta dall'OMS nel 1981:

- **Minorazione o menomazione o danno**
- **Disabilità**
- **Handicap**



Definizione dei termini

La menomazione indica qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica oppure psicologica (in questo caso si tende a parlare di “disturbo”). Una persona con tetraplegia ha una menomazione fisica agli arti dalla nascita, una persona senza mano a causa di un incidente ha una menomazione fisica acquisita nel corso della vita.

Definizione dei termini

La **disabilità** rappresenta la conseguenza pratica della menomazione e, quindi, indica lo svantaggio personale che la persona disabile vive espresso in ciò che è in grado di fare o meno. Anche la disabilità può presentarsi dalla nascita, ma può insorgere anche nel corso della vita.

Per fare qualche esempio, una menomazione fisica agli arti inferiori comporta una disabilità nel camminare, mentre una menomazione psicologica comporta una disabilità relazionale.

Definizione dei termini

L'**handicap** indica lo svantaggio sociale vissuto da una persona a seguito di una disabilità o menomazione. La persona con handicap, nell'incontro con l'ambiente fisico e sociale, può trovarsi in difficoltà nel muoversi nello spazio in autonomia, nell'essere indipendente nel prendere delle scelte o nel prendersi cura di sé, oppure nel trovare un'occupazione e un'indipendenza economica.

La persona con tetraplegia, ad esempio, può sviluppare una disabilità nel camminare e un grave handicap negli spostamenti autonomi se l'architettura urbana prevede solo scalini impossibili da utilizzare con una carozzina e non è, quindi, fornita di scivoli

Differenza disabilità - invalidità

La **differenza tra invalidità e disabilità** è nella valutazione medica che viene operata.



Mentre **nell'accertamento di invalidità** la valutazione medica riguarda la **capacità lavorativa della persona**, **l'accertamento dell'handicap** si concentra sullo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto e può dare accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari **trattamenti fiscali**.

La differenza di approccio che abbiamo delineato porta per conseguenza che un soggetto potrebbe avere una **riduzione della capacità lavorativa** anche parziale (dunque non pari al 100% di invalidità civile) pur avendo una situazione di **handicap grave**

Il quadro storico della disabilità a scuola

- ◆ Esclusione (anni 60) : Istituzioni di strutture speciali per il trattamento della diversità
- ◆ Separazione(anni 70): Sperimentazione in alcuni plessi dell'inserimento di bambini con disabilità
- ◆ Integrazione (anni 80-90): primo passo verso l'inclusione
- ◆ Inclusione (anni 90 ad oggi): Riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali
- ◆ Inclusione - Strumenti (dal 2012): Ampliamento dell'area dei BES

Il Quadro normativo – Segregazione -

Riconosce il diritto delle persone con disabilità ad avere un posto nella società, ma si limita ad inserirle in un posto spesso separato dalla società (un istituto o una classe speciale per es.) o in una situazione passiva.

Il Quadro normativo – INTEGRAZIONE -

E' il processo che garantisce alle persone con disabilità il rispetto dei diritti all'interno dei luoghi ordinari, senza però modificare le regole e i principi di funzionamento della società e delle istituzioni che li accolgono.

Il Quadro normativo – INCLUSIONE -

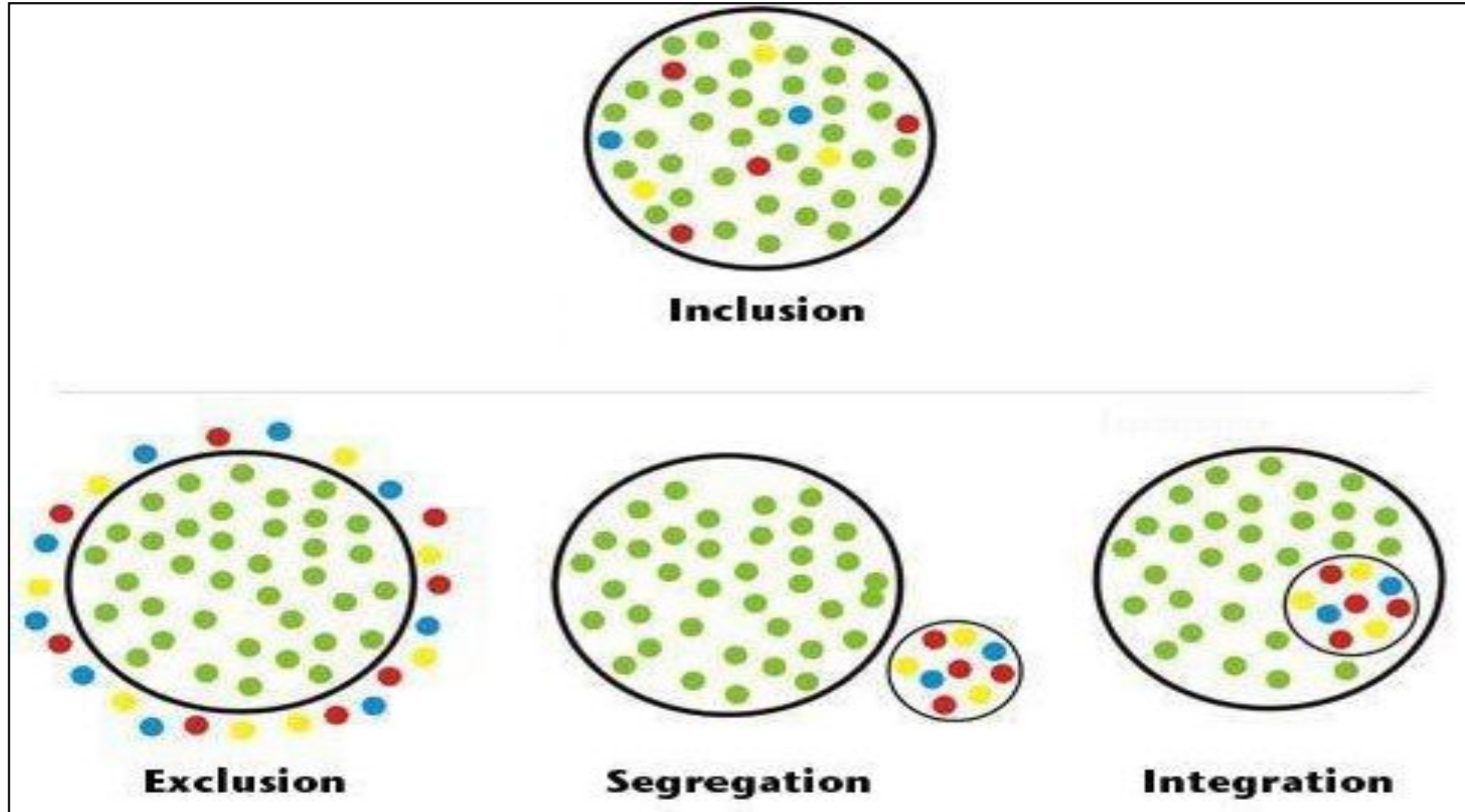
E' il concetto che prevale nei documenti internazionali più recenti.

La persona con disabilità è considerata cittadino a pieno titolo e quindi titolare di tutti i diritti come gli altri cittadini.

Viene però riconosciuto che la società si è organizzata in maniera tale da creare ostacoli, barriere e discriminazioni, che vanno rimosse e trasformate.

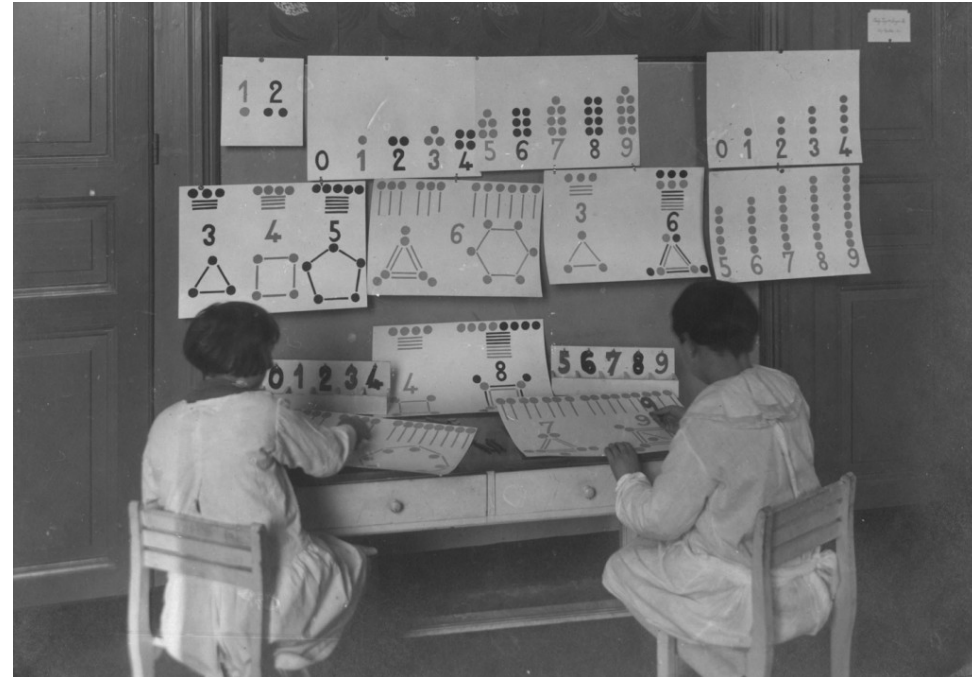
La persona con disabilità entra quindi nella comunità con pieni poteri, ha il diritto di partecipare alle scelte su come la società si organizza, sulle sue regole e sui principi di funzionamento.

Il percorso storico dell'inclusione in Italia



Istruzione e handicap fino agli anni '60 – ESCLUSIONE-

- ◆ scuole speciali, quasi tutte annesse ad istituti speciali residenziali;
- ◆ sulla logica didattica prevale quella sanitaria e di recupero riabilitativo, giacché oggetto primario di attenzione era lo stato di minorazione e disabilità più che la situazione di handicap e di emarginazione a questo conseguente.



Legge n.1859/1962 -Istituzione della scuola media statale

Art. 12

Istituzione di classi differenziali per alunni disadattati scolastici.

Formazione di una Commissione per procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi: due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto di pedagogia.

Numero massimo di alunni = 15

Possibilità di formulare calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

Legge n.444 del 1968: scuola Materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali

classi differenziali



ANNI 70 CON LA SEPARAZIONE

Legge 118 del 1971: obbligo di istruzione nelle classi normali tranne casi gravissimi

Art. 28, comma D:

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali

prevede l'**inserimento** degli allievi con disabilità lieve nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, senza alcun accenno alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L'allievo con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni, deve **adeguarsi** ad esse.

Commissione Falcucci



Franca Falcucci, nata a Roma nel 1922, professoressa prima e senatrice poi, nel 1975 ha firmato il documento per l'inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità, un documento fondamentale per la legge del '77 che sarebbe diventato un modello, a livello internazionale, per una scuola più «inclusiva».

la frequenza delle classi comuni **non deve necessariamente implicare il raggiungimento di mete culturali comuni.**

l'integrazione scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità lieve

legge 517 del 4 agosto 1977

- Abolizione delle classi differenziali
- Istituzione di docenti specializzati sul sostegno
- Introduzione di una programmazione individualizzata
- Integrazione specialistica pluristituzionale

viene reso effettivo il diritto all'inserimento nella scuola comune, tuttavia si applicava solo agli alunni della scuola elementare e media

Sentenza della Corte Costituzionale n.215 del 1987

Sentenza che risponde al ricorso di due genitori avverso il rifiuto dell'iscrizione della propria figlia disabile alla scuola Superiore.

Una delle più belle pagine di pedagogia

Scritta da 15 giudici che hanno elaborato motivazioni, che psicologi e pedagogisti non sono stati in grado di formulare compiutamente

legge 104 del 5/2/1992

art.13, comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. "

comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

legge 104 del 5/2/1992

Un aspetto centrale della Legge 104 è la **programmazione coordinata dei servizi** scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Una reale integrazione deve infatti coinvolgere anche gli attori del territorio, per poter divenire sociale e, nel tempo, professionale. La Legge mira a **realizzare la diversità come valore** e a rendere ciascun soggetto con disabilità **protagonista della propria vita**, in ogni suo aspetto.

legge 104/92 art.3 comma 1

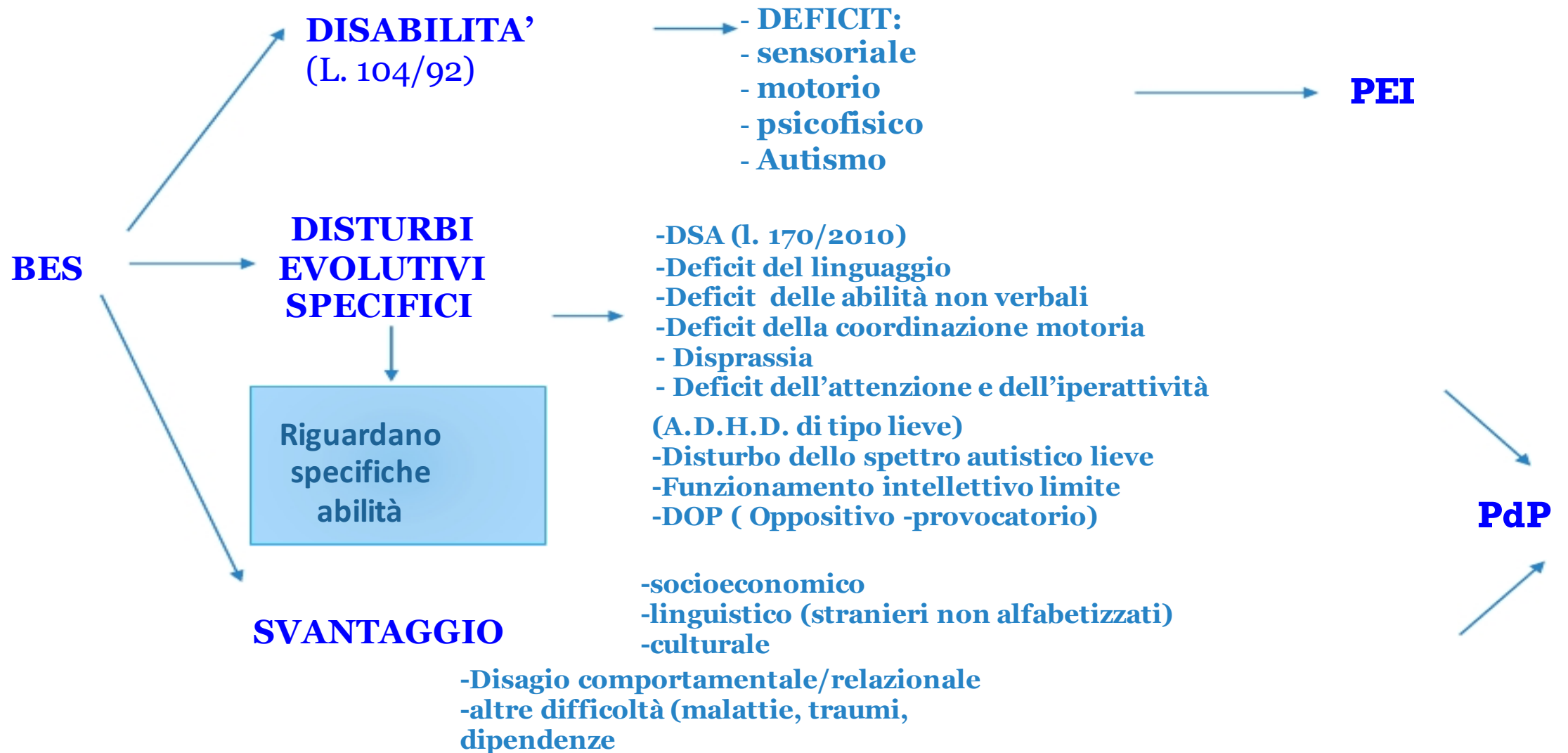
"art. 3 comma 1" della legge 104; dalla legge: "É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" la scuola, avvertita dalla famiglia, assegnerà un quarto dell'orario di un insegnante di sostegno.

legge 104/92 art.3 comma 3

“art. 3 comma 3”, attinente l'autonomia personale (dalla legge: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente**, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"). In questo caso l'alunno ha diritto ad **un rapporto 1 a 1**, cioè all'orario completo di un docente di sostegno: 25 ore all'infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria.

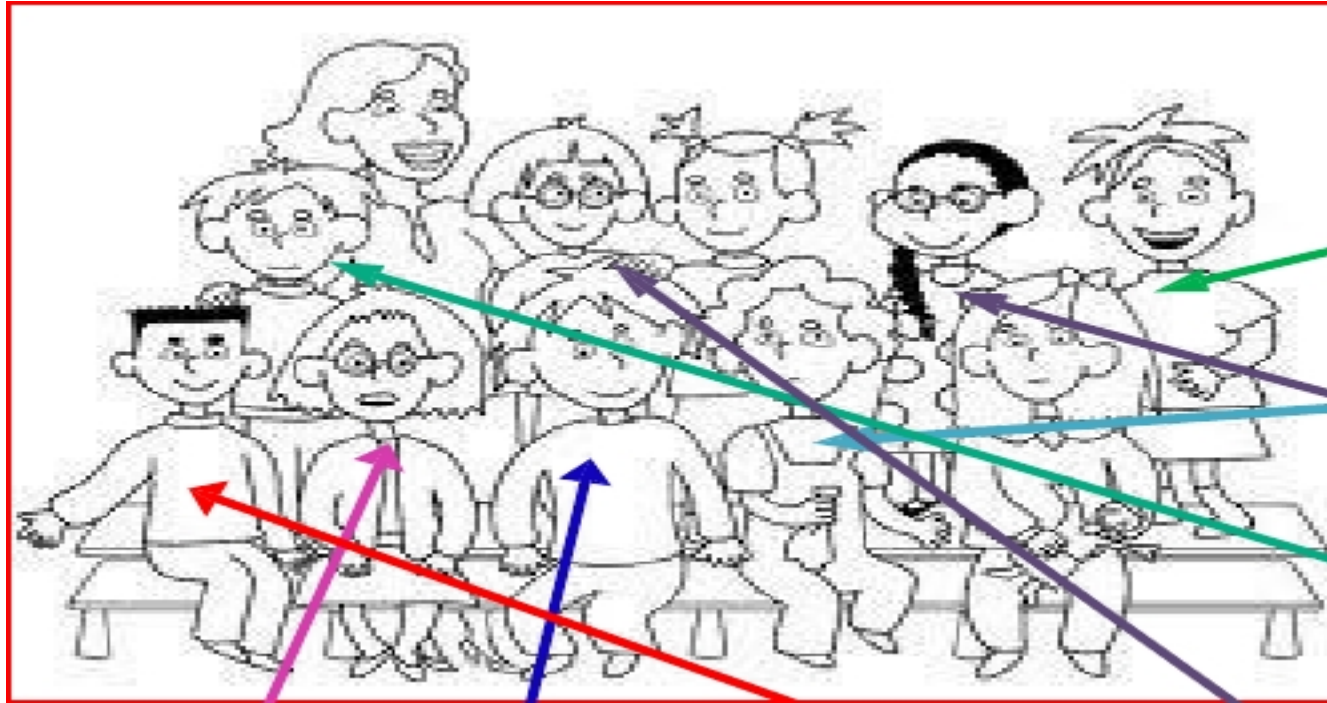


BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D. M. 27 dicembre 2012)



“Per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali ...”

L'INSIEME DELLE NOSTRE CLASSI...



Problemi relazionali

Deficit neurologico

Problemi familiari

Deficit visivo

Deficit uditivo

Non adeguate opportunità sociali

Deficit cognitivo

**Danni cerebrali
acquisiti**

Chi lavora per l' inclusione...





La scuola

La scuola è **interamente coinvolta** nel processo di integrazione.

Possiamo dire che tutti coloro che lavorano a scuola hanno competenze e responsabilità, di vario tipo ma comunque dirette nei confronti degli alunni con disabilità.

La scuola rappresenta un sistema «interdipendente»

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

E' responsabile dell'organizzazione e dell'inclusione degli alunni con disabilità assegna le ore su proposta del GLI, è responsabile della documentazione contenente dati sensibili

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

il Referente per l'integrazione

E' un docente che collabora con il DS, svolge attività di coordinamento, raccolta della documentazione, presiede spesso i GLHO

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

Insegnante curricolare

Ha la responsabilità di tutti gli alunni della classe dei quali deve prendersi cura per sviluppare le loro abilità e conoscenze . L'alunno con disabilità non segue percorsi normali e ha un PEI.(Piano Educativo Individualizzato)

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

Insegnante di Sostegno

E' specializzato sul sostegno, contitolare assieme agli insegnanti della stessa classe, NON è l'insegnante dell'alunno disabile; partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della classe, coordina le attività dell'alunno disabile con tutti gli altri insegnanti di classe, è un facilitatore .Redige il PEI .

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

Educatore o AEC

E' una figura che la L104/92 prevede a carico dell'ente locale o asl.
Aiuta l'alunno disabile nell'attività , spesso con orario complementare all'ins. di sostegno, per favorire la contemporaneità.

SOGGETTI PER L'INCLUSIONE

Collaboratore scolastico

Assistenza di base: normale e quotidiana assistenza materiale agli alunni con disabilità (accoglienza, spostamenti, igiene personale, ecc.)

la figura del collaboratore scolastico

Assume la qualità di **incaricato di pubblico servizio** anche il bidello di scuola con riferimento alle attività non meramente materiali, specie se svolge funzioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, custodia dei locali, attività non meramente manuali, implicando conoscenze e applicazione della relativa normativa scolastica, nonché presentando aspetti collaborativi complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche appartenenti ai capi d'istituto ed agli insegnanti.

L'assistenza di base

Non quella strettamente legata al percorso formativo, ma nel caso di alunni disabili anche in situazione di gravità dal punto di vista fisico, quella di carattere pratico, come ad esempio aiutare gli alunni ad accedere alla scuola e ad uscirne, a muoversi all'interno di essa e ad usufruire dei servizi igienici e ad essere assistiti durante la mensa scolastica

QUESTA ASSISTENZA E' DI ENORME IMPORTANZA E
COSTITUISCE LA BASE PERCHÉ QUESTI ALLIEVI POSSANO
ACCEDERE AL DIRITTO ALLO STUDIO, CHE LA COSTITUZIONE
RICONOSCE A TUTTI GLI ALUNNI

L'assistenza di base un po' di storia

Fino al 1999 l'assistenza di base era affidata ai dipendenti dei Comuni e delle Province (i«bidelli»).

Con la L.124 del 3 maggio 1999 ,questo personale è transitato nei ruoli dello Stato ,acquisendo la denominazione di collaboratori scolastici ,ma mantenendo le funzioni previste dai loro Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro(CCNL),ivi compresa questa forma di assistenza.

L'assistenza di base un po' di storia

Intesa 12.9.2000 Miur, ANCI, UPI e OO.SS

- si limitava a richiamare il CCNL che stabiliva che tale personale, oltre alle altre mansioni, «poteva pure» svolgere l'assistenza igienica e materiale agli alunni con disabilità.
- Il termine poneva il problema dell'obbligatorietà o della volontarietà di tali mansioni

Collaboratore scolastico

Nota MIUR 30.11.2001 Prot. 3390

Vengono distinti tre livelli di assistenza agli alunni con disabilità:

- 1. **livello didattico** , relativo agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno;
- 2. **livello educativo** , riservato agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art. 13, c. 3 L. 104/92;
- 3. **livello materiale e igienico** , svolto dai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (v. CCNL 2007).

Collaboratore scolastico

In sede di rinnovo del CCNL del 24 luglio 2003:

- Il Ministero ha introdotto, d'accordo con le OO.SS., gli articoli 46 e 47 e la Tabella A allegata, nei quali veniva ridefinito il profilo professionale dei collaboratori scolastici, distinguendo **tra attività di assistenza materiale**, consistente nell'accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e nei locali della scuola, e **attività di cura dell'igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici**.

Collaboratore scolastico

Distinte due tipologie di mansioni: **assistenza materiale e cura dell'igiene personale** e **accompagnamento ai servizi igienici**

- La prima tipologia è quella di tutti i collaboratori e rientra nel loro ordinario mansionario, deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore scolastico.
- La seconda tipologia richiedeva un corso di formazione e dava accesso ad un incremento della retribuzione, con effetto anche ai fini previdenziali, a seguito di incarico specifico da parte del Dirigente scolastico.

Nota Miur Prot. 3390/2001

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

Funzioni aggiuntive

- A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata".

CCNL del 29 novembre 2007

- Tale normativa è stata ribadita dagli articoli 46, 47 e Tabella A
- LIMITE CCNL 2007: stabilisce che formazione e aggiornamento sono un diritto, ma non contemporaneamente un dovere dei lavoratori della scuola, per cui:
 - Può capitare che i collaboratori scolastici si rifiutino di frequentare i corsi formativi e conseguentemente di svolgere le mansioni di assistenza igienica
 - quindi, nell'evenienza che tutti i collaboratori scolastici comunicano il loro rifiuto, la Scuola non sarebbe in grado di assicurare la qualità del servizio scolastico rivolta a tutte le tipologie di alunni e il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito
 - La famiglia potrebbe denunciare il Dirigente, responsabile dell'Istituzione scolastica, per omissione di atti di ufficio e mancata assistenza a minori

I compiti dei collaboratori scolastici

tabella A allegata al Contratto Nazionale

Assistenza di base da non confondere con l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (di competenza degli assistenti)

Area A:

- Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione **non specialistica**. E' addetto ai servizi generali della scuola con **compiti di accoglienza** e di **sorveglianza** nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;

I compiti dei collaboratori scolastici

di **pulizia dei locali**, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza** sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, **di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché **nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale** anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Chiarimenti per i disabili

Già il CCNL 2003 aveva riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità.

Per gli alunni con disabilità la Tabella A prevede definitivamente:

- l'obbligo di provvedere all'assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l'orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del servizio di trasporto;
- nell'accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno (funzione di ausilio);
- l'assistenza per l'igiene personale e per l'accompagnamento ai servizi igienici;

Chiarimenti per i disabili

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a **specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.**

Tali compiti, come prevede l'art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla base di criteri e modalità definiti a livello di contrattazione d'Istituto.

Mansioni collaboratori scolastici

- ART. 47 com 1- COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2006-09
- (art.32 del CCNL 26-5-1999)
- I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) **da incarichi specifici** che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività, previa specifica formazione.

Mansioni collaboratori scolastici

Il comma 3 precisa che l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

La domanda è: l'assistenza igienica, o “materiale” a chi compete? Chi dovrebbe pulire i ragazzi con disabilità?

Non spetta agli assistenti specialistici, ma neanche ai collaboratori scolastici, come annunciano i sindacati. Competerebbe a figure preposte ex articolo 7, ovvero collaboratori scolastici che abbiano frequentato un corso di formazione dedicato.

Ma sono anni che questi corsi non si fanno e se a scuola mancano gli articoli 7 come si procede?

Quali figure sono preposte a tali compiti?

Le figure, che dovrebbero svolgere questi compiti, sono quelle degli assistenti igienico-sanitari, la cui prestazione è a carico dei Comuni, tuttavia, considerata la continua emergenza finanziaria in cui versano gli enti locali, tali figure nelle scuole sono o insufficienti o assenti del tutto.

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Caso Concreto: si iscrive un alunno disabile grave con scarso o assente controllo degli sfinteri.

a chi spetti l'assistenza igienica ?

Se trattasi di **scuola paritaria comunale o privata**, tale assistenza deve essere fornita da personale di tali scuole, purchè ne venga fatta richiesta scritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Dette scuole **non possono rifiutarsi** di garantire tale servizio perchè sono scuole paritarie e la L. n° 62/00 stabilisce che tali scuole debbono adeguarsi ai criteri di funzionamento delle scuole statali alle quali sono "rese pari"

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Se trattasi di scuole statali già la Nota Ministeriale **prot. n° 3390 del 2001** chiariva come tali compiti spettassero ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche.

Successivamente è intervenuto anche il CCNL del comparto scuola che ha meglio dettagliato **negli artt. 47, 48** e nella tabella A, sempre che i genitori abbiano comunicato per iscritto alla scuola al momento dell'iscrizione tale necessità.

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Il Dirigente Scolastico deve individuare, anche tramite un'assemblea sindacale, almeno un collaboratore ed una collaboratrice scolastica (per garantire il rispetto del sesso dell'alunno da assistere).

Al dipendente scelto, il DS deve **ufficialmente dare l'incarico** dell'assistenza igienica e la cura dell'igiene personale dell'alunno

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Da tale incarico ufficiale nasce **il diritto del collaboratore di seguire un breve corso di aggiornamento (almeno 40 ore)** a spese dell'ufficio scolastico regionale, al termine del quale passa alla qualifica superiore ed acquista il diritto ad un aumento stipendiale di circa 1000 euro lorde all'anno (senza ovviamente aumento di orario di lavoro) il quale entra nella base pensionabile.

Il corso di aggiornamento **non è condizione per l'inizio dell'adempimento dell'obbligo di assistenza**, ma condizione indispensabile per ottenere **l'aumento stipendiale**, ovviamente anche per un approfondimento culturale e pratico del nuovo lavoro.

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Pertanto se un collaboratore si rifiuta di svolgere l'incarico, senza giustificato motivo (ad es. disabilità), il **DS è obbligato a diffidarlo** e quindi ad irrogare una sanzione disciplinare.

Se poi tutti i collaboratori sono disabili, allora il DS deve chiedere all'USR che trasferisca uno dei collaboratori che lo accetti o, in mancanza, a sorte in una scuola vicinior, dove non svolgerà questo tipo di assistenza e di trasferire da una scuola vicinior altro collaboratore che abbia già svolto il corso o comunque che non sia disabile.

in Deroga c'è la possibilità di assumere collaboratori scolastici aggiuntivi per svolgere questo tipo di assistenza

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Se una volta i collaboratori scolastici potevano rifiutarsi di svolgere il corso di aggiornamento, da ora l'art. 1 comma 124 della legge di riforma della scuola n. 107/2015, ha stabilito che l'aggiornamento in servizio è un obbligo "strutturale e permanente".

vedi decreto legislativo n.66/2017 per l'inclusione

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

Se la famiglia fosse invitata telefonicamente dalla scuola a recarsi ivi per pulire l'alunno o che lo trovasse sporco al momento di andarlo a riprendere a scuola, dovrebbe, prima di prendere l'alunno, recarsi dai Carabinieri, invitarli per un sopralluogo a scuola e quindi potrebbe, se vuole, sporgere denuncia nei confronti del DS e dei collaboratori scolastici per omissione di atti di ufficio, interruzione di un pubblico servizio e mancata assistenza a persona non autosufficiente.

Assistenza igienica dei collaboratori scolastici

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n° 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una condanna penale per “rifiuto d’atti d’ufficio” e il risarcimento del danno a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa.

esempio concreto

Sono una disabile al 50% faccio la collaboratrice scolastica se un bambino ha il pannolone sono tenuta a cambiarlo? Le faccio presente che ho problemi di ernie e di ginocchia.

Il dirigente scolastico dovrà individuare un altro collaboratore, se presente nel suo istituto. Se non presente, dovrà chiedere la sostituzione del collaboratore impossibilitato all'adempimento del servizio, ai fini di tutelare l'interesse primario dell'alunno con disabilità e garantire l'esercizio del diritto allo studio.

Sorveglianza e Vigilanza

Il primo compito individuato è quello della sorveglianza. Il Collaboratore Scolastico effettua attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici.

Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei “precettori”.

Responsabilità dei collaboratori Scolastici

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

-  Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe.
-  Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.
-  Durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti.
-  Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

Ingresso al mattino

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi”.

L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola (dall'accesso al portone o al cancello in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campana (5' prima dell'inizio delle lezioni).

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.

I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici.

Durante le lezioni

Per tutta la **durata delle lezioni** i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009).

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE DALLE LEZIONI

Cambio dell'ora

- I collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula
- ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria dell'assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Classi Scoperte

- Relativamente alle classi scoperte collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre collaboreranno nella organizzazione dei gruppi in caso si divisione della classe per ragioni di sicurezza.

La pausa di ricreazione

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.

Il termine delle Lezioni

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto.

La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. **Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente responsabile in servizio all'ultima ora.**

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata;

Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il collaboratore scolastico ne darà comunicazione allo scrivente Ufficio. **Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori** addetti al piano fino alla consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.

ENTRATA/USCITA

Dal momento dell'entrata nei locali fino al momento della riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, secondo modalità consuete (Cass. 3074/79)

CASISTICA:

- 1) La scuola risponde comunque dei fatti del minore/disabile anche se vi è stato un accordo con i genitori nel lasciarlo senza vigilanza in un certo luogo in attesa che i genitori lo raggiungano. (Cass. 5424/86)
- 2) Risponde anche se il fatto è avvenuto fuori dell'orario delle lezioni, se si è consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo di vigilare per tutto il tempo in cui gli scolari vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola, fino al loro effettivo licenziamento (Cass. 1623/94).
- 3) Risponde anche durante l'eventuale servizio di trasporto (maestra responsabile per non aver fatto attraversare la strada: investimento dopo sceso pulmino)

Differenze

art. 2047 2048 cod. civile

	<i>Incapacità d'intendere</i> 2047	<i>Capacità d'intendere</i> 2048	
	Obbligo di <u>sorveglianza</u>	Obbligo di <u>vigilanza</u>	C'è gradazione nella diligenza/attenzione richiesta
	Prova liberatoria difficile a scuola	Prova liberatoria più facile in proporzione all'età/ maturità alunni	Possibile concorrenza responsabilità genitori per difetto di educazione (culpa in educando)

RESPONSABILITA' CIVILE

dal Codice Civile alle Aule

In AULA

“incapaci d'intendere e di volere”



- Bambini di scuola dell'Infanzia
- disabili

Nel CODICE

Art. 2047 c.c. Danno da incapace d'intendere e volere



Risarcisce chi doveva sorvegliare

RESPONSABILITA' CIVILE

In AULA

“Minori avanti capacità
d'intendere e volere”



Bambini di
scuola
elementare in su

Nel CODICE

Art. 2048 c.c. Danno
cagionato da fatto illecito
dei minori



Rispondono
Genitori o
Precettori

PER OMESSA VIGILANZA

art. 2048

Il docente entrato in anticipo e/o fuori servizio deve comunque vigilare, non è esonerato dall'obbligo

Sentenza Corte dei Conti 232/99 Regione Veneto

Caratteri comuni artt. 2047 2048

1. Presunzione “IURIS TANTUM” di difetto di educazione/vigilanza o sorveglianza
2. Cioè ... Inversione onere della prova: Deve essere il genitore/precettore/sorvegliante a provare di non aver potuto impedire il fatto dannoso

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall'omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi;
- la responsabilità disciplinare;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale;
- la responsabilità penale.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall'omessa vigilanza:

se gli alunni sono accompagnati dai genitori, nel corso del “ricevimento” si trovano all'interno della struttura scolastica è sempre bene che i collaboratori scolastici abbiano a mente il loro dovere professionale

Anche in tale circostanza gli alunni potrebbero non trovarsi sotto la diretta custodia dei genitori, ad es. nella scuola primaria capita che gli alunni sostino in giardino o in altra struttura adibita nell'intervallo di tempo nel quale i genitori sono impegnati nei colloqui. Anche in questa circostanza la responsabilità della custodia ricade sul personale scolastico.

Canoni interpretativi/applicativi giurisprudenziali

- a) Non basta dimostrare la imprevedibilità/repentinità del fatto della condotta dannosa occorre provare l'avvenuta adozione di misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo
- b) Il dovere di vigilanza è relativo all'età e al grado di maturazione degli allievi (max grado nei primi anni scolastici o per disabilità)
- c) Occorre provare di avere sorvegliato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile (prova ardua per ed. fisica), per cui il docente risponde se l'evento dannoso era prevedibile in relazione a precedenti noti, frequenti, simili.
- d) Danno causato da un compagno di classe trova genesi nel clima di generale irrequietezza causata dall'assenza dell'insegnante.

Differenza tra assistenza di base e specialistica (Nota MIUR 3390/2001).

“Rimane all'Ente Locale il compito di fornire *l'assistenza specialistica* da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22786 – 2016: condanna a due collaboratrici per rifiuto di atti d'ufficio.

D.lgs n.66/2017 – riferimenti ATA

All'art. 3 comma 2, lettera c, leggiamo: all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza previsti dal profilo professionale**, tenendo **conto del genere** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

All'art. 13 comma 3: Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le **attività formative** per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con **i profili professionali**, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

D.lgs n.66/2017 – riferimenti ATA

Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Pertanto il collaboratore scolastico, si dovrà occupare dell'assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili.

Naturalmente per far questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.

Dal Decreto legislativo si comprende che la funzione dell'assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili, divenga obbligatoria e non più facoltativa, visto che “fino ad oggi la scappatoia era costituita dal fatto che l'aggiornamento in servizio non era obbligatorio, mentre la nuova normativa rende obbligatorio tale aggiornamento in servizio.

Il rifiuto della mansione diviene dunque impossibile, salvo che per oggettivi motivi, come per esempio la disabilità degli stessi Collaboratori scolastici) diviene impossibile.

Per far chiarezza sulle modalità di applicazione della norma si dovranno comunque attendere i decreti attuativi di cui all'art. 3 - co. 2 - numero 3 del dlgs 66/2017.

D.lgs n.66/2017 – riferimenti ATA

Il Collaboratore Scolastico se previsto, partecipa agli incontri per la stesura e la verifica del PEI.

Il Collaboratore Scolastico può essere un soggetto attivo del GLI

Il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica (CM 3390/2001)